



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza
UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Vittorio Veneto 85050 (PZ) – Tel. 0975/668511 – Fax 0975/668537
Sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

Ordinanza n. 3/16

IL SINDACO

VISTA la segnalazione presentata presso questo ente in data 21/01/2016 dal Veterinario dell'A.S.P di Potenza dr. Zambrino Vincenzo sull'esito positivo delle prove sierologiche per diagnosi di brucellosi, capo infetto n. 1 bovino adulto, identificato con matricola auricolare IT076990260912 nell'azienda sita a Moliterno di proprietà del sig. F. D.;

VISTI gli art.li 1, 2, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Veterinaria dell'8/2/54 n° 320 - la legge 9/6/64 n° 615 - D.M. 4/6/68 - legge 23/12/78 n° 833 - le leggi della Regione Basilicata del 3/1/80 n° 1 e 2, nonché la n° 53 del 18/12/81 - legge 2/6/88 n° 218 - Decreto 12/8/97 n° 429 e legge n° 449 del 27/12/97;

VISTI il D.M. 15/12/95 n° 592 e successive modifiche concernenti il piano di risanamento degli allevamenti bovini dalla T.B.C, il D.M. N. 651/94 ed il D.M. del 28/05/2015;

ORDINA

L'isolamento ed il sequestro di n° 1 bovino contrassegnato dalla seguente matricola auricolare n. IT076990260912 di proprietà del Sig. F. D., in premessa generalizzato con la prescrizione di:

- 1) Censimento per specie e categorie di tutti gli animali esistenti nell'allevamento;
- 2) Isolamento e sequestro degli animali esistenti nell'allevamento;
- 3) la bovina infetta contrassegnata dalla matricola n. IT076990260912 dovrà essere inviata al macello sotto vincolo sanitario o scortata da mod. 4 a firma del veterinario entro il termine di giorni sei(6) dalla notifica del mod. 233;
- 4) Accurata pulizia disinfezione dei ricoveri e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori le attrezzature e gli utensili usati per gli animali (operazione da fare sotto il controllo Veterinario);
- 5) Sequestro degli animali recettivi all'infezione presenti nell'allevamento ed esecuzione della prova allergica sui bovini presenti in allevamento
- 6) La mungitura degli animali sospetti o infetti, deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura;
- 7) Divieto di qualsiasi movimento da o per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione da rilasciarsi a cura del Veterinario Ufficiale;
- 8) I vitelli o annutoli nati da madre infetta devono essere allevati in condizione di isolamento e sottoposti alle prove diagnostiche al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- 9) Impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento, qualora non venga distrutto, unicamente per l'alimentazione animale, previo trattamento di risanamento nell'ambito dello stesso allevamento;
- 10) Rimozione dell'allevamento del latte degli animali sani in contenitori identificati con appositi contrassegni e utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o prodotti a base di latte dopo essere stato sottoposto ad idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo delle Autorità competenti (D.P.R. 14/01/97 n° 54 art. 2 e 3).

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente in azienda di produzione qualora la stessa sia in possesso di specifico impianto all'uopo autorizzato;

- 11) Sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per cinque mesi prima dell'uso. Stesso trattamento sarà riservato ai liquami qualora non vengono raccolti insieme al letame, ai sensi del D.M. del 07/04/2006;
- 12) Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 13) Isolamento immediato dei cani presenti in azienda per un periodo non inferiore a mesi tre;
- 14) Depositare presso gli Uffici Veterinari della A.U.S.L. , i passaporti degli animali presenti in azienda come da regolamento CEE n° 820/97.

La Polizia Municipale, tutti gli agenti della forza pubblica ed il Veterinario della A.S.P., ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione

Moliterno, lì 21 gennaio 2016

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Tancredi



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza
UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Vittorio Veneto 85050 (PZ) – Tel. 0975/668511 – Fax 0975/668537
Sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.3 del 21/01/ 2016 con la quale veniva disposto l'isolamento ed il sequestro di n° 1 bovino contrassegnato dalla seguente matricola auricolare n. IT076990260912, di proprietà del Sig. F. D. in seguito ad esito positivo delle prove sierologiche per diagnosi di brucellosi;

VISTA la comunicazione presentata presso questo ente in data 20/04/2016 dal Veterinario dell'A.S.P di Potenza dr. Zambrino Vincenzo con la quale il medesimo propone la revoca della summenzionata ordinanza, in quanto i controlli sierologici eseguiti in data 23/0/2016 e in data 13/04/2016 sul capo infetto, sopra identificato, hanno dato esito negativo;

CONSIDERATO pertanto che sono cessate le cause che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza sopra indicata.

VISTI gli art.li 1, 2, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Veterinaria dell'8/2/54 n° 320 - la legge 9/6/64 n° 615 - D.M. 4/6/68 - legge 23/12/78 n° 833 - le leggi della Regione Basilicata del 3/1/80 n° 1 e 2, nonché la n° 53 del 18/12/81 - legge 2/6/88 n° 218 - Decreto 12/8/97 n° 429 e legge n° 449 del 27/12/97;

VISTI il D.M. 15/12/95 n° 592 e successive modifiche concernenti il piano di risanamento degli allevamenti bovini dalla T.B.C, il D.M. N. 651/94 ed il D.M. del 28/05/2015;

ORDINA

La revoca della propria precedente ordinanza n. 3 del 21/01/2016 con la quale veniva disposto l'isolamento ed il sequestro di n° 1 bovino contrassegnato dalla seguente matricola auricolare n. IT076990260912, di proprietà del sig. F. D..

Il messo comunale è incaricato della notifica della presente ordinanza al sig. F. D., sopra generalizzato.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per i provvedimenti di competenza al Servizio di Polizia Locale ed all'Asp di Potenza- Servizio Veterinario di Villa d'Agri.

Avverso la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione

Moliterno, li 27 aprile 2016

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Tancredi



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza



SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Vittorio Veneto 85050 (PZ) – Tel. 0975/668517 – Fax 0975/668537

Sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

ORDINANZA N° 18/16

IL SINDACO

VISTO la nota del veterinario ufficiale dr. Nicola BRAMBILLA – ATS Brianza, Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, con la quale si denuncia che presso il macello Nava Group S.p.A. di Agrate Brianza (MB) il giorno 11/05/2016 durante la visita post mortem di n. 4 bovini matr. n. IT076990197032, n. IT076990144854, n. IT076990144849, n. IT076990067010 di proprietà del sig. V. P. A. cod. az. 050PZ110, con sede a Moliterno (PZ), sono state riscontrate cisti epatiche e polmonari riferibili a echinococchi;

VISTA la comunicazione del dott. Vincenzo ZAMBRINO, Servizio veterinario Area “A” di Villa d’Agri, pervenuta al protocollo generale dell’ente in data odierna, con la quale si richiede di emettere apposita ordinanza che prescrive il trattamento profilattico contro l’echinococcosi di tutti i cani presenti nell’azienda agricola di V. P. A.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria;

VISTI l’art. 16 D.Lvo n. 286 del 18/04/1994, O.M. 21/04/1964, D.M. 15/12/1990, D.Lvo n. 191/2006, Reg. CE 178/2002, Reg. CE 853-854/2004, D.G.R. Basilicata n. 606/2010;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs n. 267/00;

ORDINA

Al sig. V. P. A. :

- di sottoporre n. 3 cani di sua proprietà, presenti in azienda, al trattamento antiparassitario contro l’echinococcosi;
- di rivolgersi al Servizio Veterinario “Area C” di Villa d’Agri (PZ) per procedere all’iscrizione dei cani all’anagrafe canina.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza e per l’osservanza:

- al Veterinario Ufficiale “Area C” dr. Di Stefano Michele di Villa d’Agri,
- al Veterinario Ufficiale “Area A” dr. Zambrino Vincenzo di Villa d’Agri,
- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Asp di Villa d’Agri (PZ);
- al Servizio di Polizia Locale.

Il messo comunale è incaricato della notifica all’interessato della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

MOLITERNO, lì 17/05/2016

IL SINDACO

Ing. Giuseppe TANCREDI



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di Potenza



SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Vittorio Veneto 85050 (PZ) - Tel. 0975/668517 - Fax 0975/668537

Sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

ORDINANZA N. 81/2016

IL SINDACO

PREMESSO che è obiettivo primario di codesto Comune quello di prevenire e contrastare fenomeni di violenza e di vandalismo che potrebbero verificarsi in occasione delle partite in programma per la stagione calcistica 2016/2017 da disputarsi presso il campo sportivo comunale "O.Venezia" sito in Piazza Pietro Latorraca;

VISTA la nota pervenuta dalla Stazione Carabinieri di Moliterno, a firma del Comandante Interinale Mar. Ord. Luca Romaniello, acquisita al protocollo generale al n.8185 del 20/10/2016, intesa ad ottenere l'emanazione di un'ordinanza volta alla prevenzione di episodi pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica che potrebbero verificarsi durante gli incontri calcistici in programma per la stagione 2016/2017;

CONSIDERATO che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno e nelle immediate vicinanze del campo sportivo comunale potrebbe concorrere, e non poco, a creare tra gli spettatori potenziali situazioni di pericolo e criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO l'art.5 comma 2° della L.287/91;

VISTO l'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, 1° e 2° comma, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

VISTO l'art.54 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per la causale espressa in premessa, e dunque per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, per tutte le giornate di incontro calcistico in programma per la stagione 2016/2017 che si disputeranno presso il Campo sportivo comunale "O.Venezia" sito in Piazza Pietro Latorraca, dalle due ore antecedenti l'inizio della partita alle due ore successive la fine della stessa:

- il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a carico degli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei titolari di attività autorizzate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, insistenti nel raggio di 300 mt dal Campo sportivo comunale;
- il divieto di vendita di bevande non alcoliche, di qualunque genere, in contenitori di vetro, di plastica con tappo o in lattina nel raggio di 300 mt dal Campo sportivo comunale;
- L'osservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, 1° comma, secondo le condizioni più favorevoli previste dalla legge 689/81, con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

DISPONE

Alla vigilanza e al controllo sull'osservanza della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia dello stato e la Polizia Municipale, i quali procederanno in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste.

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia trasmessa:

- al Prefetto di Potenza;
- alla Questura di Potenza;
- alla Stazione Carabinieri di Moliterno;

AVVERTE

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata ovvero in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

MOLITERNO, lì 27/10/2016



IL SINDACO
Ing. Giuseppe TANCREDI

COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)
Piazza Vittorio Veneto n. 1



c. a. p. 85047

☎ **telefono** 0975 - 668511 - 📠 **Fax** 0975/668537

www.comune.moliterno.pz.it

ORDINANZA n. 83/2016

OGGETTO: Istituto Comprensivo "G. Racioppi" – Viale D. Galante – Inibizione provvisoria all'utilizzo della sala mensa scolastica.

IL SINDACO

Premesso:

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 177, ha previsto che, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, venisse autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica settore LL.PP. del Comune di Moliterno n. n. 4 del 08/02/2016 è stato affidato l'incarico per l'espletamento delle indagini diagnostiche dei solai della scuola media all'ing. Michele ALBANO;

- che a seguito delle indagini diagnostiche sopra riportate, è stato evidenziato che in alcune zone del locale refettorio, presumibilmente per infiltrazioni o condensa di acqua, si è rilevato il completo distacco degli intonaci dal laterizio con rilevante pericolosità di collasso improvviso;

- che la porzione di locale interessata è stata immediatamente transennata ed è stato ordinato al personale della mensa e della scuola di non utilizzare tutto il locale refettorio;

Rilevato:

- che per motivi precauzionali, in attesa di ulteriori indagini e valutazioni di carattere tecnico, si rende necessario ed opportuno non utilizzare il locale adibito a mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo indicato in oggetto *(con esclusione del vano adibito alla cottura dei pasti)*

Visto il T.U. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli articoli n. 50 e 54;

ORDINA

- di non utilizzare, in via provvisoria e fino ad ulteriori determinazioni in merito, il locale adibito a mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo "G. Racioppi" - Viale D. Galante di questo Comune *(con esclusione del vano adibito alla cottura dei pasti)*.

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, al T.A.R. di Basilicata, ovvero entro 120 (centoventi) giorni, al Capo dello Stato.

Moliterno, li 28/10/2016

IL SINDACO
(Ing. Giuseppe TANCREDI)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Tancredi", written over a horizontal line.



COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)
Piazza Vittorio Veneto n. 1



c. a. p. 85047

☎ telefono 0975 - 668511 - ☎ Fax 0975/668537

www.comune.moliterno.pz.it

ORDINANZA n. 84/2016

OGGETTO: Istituto Comprensivo "G. Racioppi" – Viale D. Galante – Inibizione provvisoria all'utilizzo di parte della scala di collegamento ai piani superiori .

IL SINDACO

Premesso:

- che su segnalazione della dirigenza dell' Istituto Comprensivo "G. Racioppi" – Viale D. Galante l'Ufficio Tecnico Comunale e a seguito di apposito sopralluogo è stato rilevato che nell'intonaco del soffitto dell'ultima rampa di scala di collegamento ai piani superiori, la presenza di micro lesioni causate presumibilmente da infiltrazioni di acqua piovana;
- che la parte di scala interessata è stata immediatamente transennata ed è stato ordinato al personale della scuola di non utilizzare la stessa in via precauzionale;
- che occorre procedere alla rimozione dell'intonaco fessurato al fine di valutare gli interventi da eseguire per eliminare eventuali cause di pericolosità per la popolazione scolastica;

Rilevato:

- che per motivi precauzionali, in attesa di ulteriori indagini e valutazioni di carattere tecnico, si rende necessario ed opportuno non utilizzare la porzione di scala di collegamento ai piani superiori come transennata dall'ufficio Tecnico Comunale;
- che le opere di rimozione dell'intonaco fessurato possono essere eseguite dall'impresa Germino Mario di Moliterno, esecutrice dei lavori di costruzione delle nuove aule ubicate nel cortile appositamente interpellata;
- di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori in economia, di procedere alla predisposizione di apposita perizia di stima delle opere da eseguire;

Visto il T.U. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli articoli n. 50 e 54;

ORDINA

- di non utilizzare, in via provvisoria e fino ad ulteriori determinazioni in merito, la porzione di scala di collegamento ai piani superiori, come transennata dall'ufficio Tecnico Comunale, dell'Istituto Comprensivo "G. Racioppi" - Viale D. Galante di questo Comune;
- in considerazione dell'urgenza, di incaricare l'impresa Germino Mario di Moliterno di procedere alla rimozione dell'intonaco fessurato al fine di valutare gli interventi da eseguire per eliminare eventuali cause di pericolosità per la popolazione scolastica;

- di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale alla predisposizione di apposita perizia di stima delle opere da eseguire come disposto dal Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori in economia;

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, è ammesso ricorso, entro 60 (*sessanta*) giorni dalla notificazione, al T.A.R. di Basilicata, ovvero entro 120 (*centoventi*) giorni, al Capo dello Stato.

Moliterno, li 28/10/2016



IL SINDACO
(Ing. Giuseppe TANCREDI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Tancredi", written over a horizontal line.

